

Avv. Maurizio Danza - Arbitro Pubblico Impiego Lazio
Via Devich n° 72 00143 Roma Tel. 0664522748 fax 06.233228203
email avvmauriziodanza@pec.it e avvianza@libero.it

ECC.MO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Lavoro

RICORSO

con istanza cautelare ex art 700 cpc e

richiesta di adozione di decretoinaudita altera parte

e con istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 cpc

Nell'interesse del **sig. Alfredo CAMPOLO** (C.F. CMPLRD72D01H224N) rappresentato e difeso **dall'Avv. Maurizio Danza** (c.f. DNZMRZ63D14A783Z) **del Foro di Roma (fax 06233228203; pec: avvmauriziodanza@pec.it), e dall'Avv. Pietro Valentini** (c.f. VLNPTR76M25Z335J; pec: pietrovalentini@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma in Via Devich n.72, giusta procura conferita con foglio separato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.83 c.p.c. e notificata in allegato al presente atto

- *ricorrente* -

contro

il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** in persona del Ministro in carica, **Ministero dell'Istruzione e del Merito – Usr – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, **Ministero dell'Istruzione e del Merito – Usr – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – At di Bologna Ufficio V**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, **Ministero dell'Istruzione e del Merito – Usr – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Istituto d'Istruzione Superiore “Francesco Alberghetti”** in persona del DS p.t. tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna con sede in Via Alfredo Testoni, 6, 40123 Bologna BO, avente il seguente indirizzo PEC estratto dal c.d. REGINDE: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it;

-*resistenti*-

PREMESSO CHE

1. L'odierno ricorrente è in possesso di diploma di istruzione post secondario in Pittura conseguito presso l'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria in data 28.02.2001 che consente l'insegnamento, tra le altre, per la classe di concorso A-17 DISEGNO E STORIA DELL'ARTE;



2. Stante l'impossibilità di poter completare il proprio percorso professionalizzante in Italia, conseguiva titolo professionalizzante denominato "*Programului de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II*" – 2017/2018 – con n. 4729 del 25 luglio 2018 e con n. 4465 del 20 luglio 2018 presso dall'Università "*DIMITRIE CANTEMIR*" di Tirgu Mures (Romania);

3. Con istanza del 26.05.2019 (protocollo generato dal sistema nr. 2828), pertanto, l'odierno ricorrente inoltra domanda di riconoscimento ai sensi dell'articolo 16, comma 1, decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento, acquisite in ROMANIA.

In relazione ai documenti di cui ai punti numero 1, 2 e 3 **si veda istanza di riconoscimento N. 2828 del 26-05-2019**; ed integrazione del 07-04-2022 **si veda allegato da nr. 1**;

4. In data 30.07.2020, l'odierno ricorrente presentava istanza di inserimento nelle GPS At di Bologna REGISTRO UFFICIALE.I. 1362395.30-07-2020, per la classe di concorso A01 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO e A17 – DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO – **si veda allegato 2**.

5. Con decreto nr. 880 dell'11 aprile 2022 il Ministero dell'Istruzione e del Merito riconosceva che il "*...titolo professionalizzante: "Programului de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II" – 2017/2018 – rilasciati rispettivamente con prot. n. 4729 del 25 luglio 2018 e con n. 4465 del 20 luglio 2018 dall'Università "DIMITRIE CANTEMIR" di Tirgu Mures (Romania), posseduto dal cittadino italiano Alfredo CAMPOLO, nato a Reggio Calabria (RC) (Italia) il 01/04/1972, destinatario della sentenza del TAR, Sezione III bis, N. 382/2022 del 14.01. 2022, è titolo che permette l'esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado per le classi di concorso:*

A-01 - ARTE E IMMAGINE

A-17 - DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

subordinatamente al superamento di misure compensative, costituite, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 206/2007, da una prova attitudinale o dal compimento di un tirocinio di adattamento a scelta dell'interessato." – v. **allegato 3**.

L'odierno ricorrente, a tutt'oggi – per complessive 300 ore – sta svolgendo la misura compensativa del tirocinio nel corso del corrente a.s. 2022-2023 presso il Liceo scientifico "Rambaldi-Valeriani" per la CdC A017, e presso l'Istituto comprensivo n° 4 "Valsalva" di Imola per la CdC A001 - v. **allegato 4**;



6. Successivamente, a seguito dell'adozione dell'OM 112 del 2022 da un lato e dall'altro del conseguimento del decreto di riconoscimento nr. 880 dell'11.04.2022, in data 12.05.2022, l'odierno ricorrente presentava istanza di aggiornamento della GPS At di Bologna per gli aa.ss. 2022/23-2023/24 REGISTRO UFFICIALE.I -**bollettino delle nomine n°11516-2022** – v. **allegato 5**;

7. Con graduatoria pubblicata il 30.08.2022 – prot. nr. 11516/2022 – dall'USR Emilia Romagna l'odierno ricorrente risultava collocato in prima fascia prima nella posizione nr. 15 con il punteggio di 80,5 per la classe di concorso A-17 - DISEGNO E STORIA DELL'ARTE con individuazione dell'Istituto in epigrafe presso il quale stipulare il contratto di supplenza annuale – v. **allegato 6**;

8. Pertanto l'odierno ricorrente in data 1.09.2022 sottoscriveva contratto a tempo determinato per l'a.s. 2022-2023 (fino al 31.08.2023, e dopo avervi già lavorato per l'a.s. 2021-22 sempre come precario nel precedente anno scolastico) presso la scuola meglio indicata in epigrafe, contratto prot. nr. 16879 – v. **allegato 7**;

9. Senonché in data 3.12.2022, il DS della scuola in epigrafe, *“effettuate le verifiche di cui all'art. 7 dell'O.M. 112/2022, Lei non risulta in possesso di un valido titolo per l'accesso alla I fascia GPS; infatti, per inserirsi in I fascia, Lei avrebbe dovuto aver terminato le misure compensative, come prescritto dal Decreto sopra richiamato”*, ha invitato parte ricorrente *“nel termine perentorio di cinque giorni, a fornire a questa Istituzione scolastica la documentazione integrativa al fine della permanenza in I fascia.*

In caso contrario si provvederà ad inviare apposito provvedimento di proposta di esclusione dalla I fascia all'Ufficio Scolastico competente” – v. **allegato 8**;

10. L'odierno comparente, in data 6.12.2022, forniva tempestivo riscontro rappresentando che ai sensi dell'art 7 co.4 lett. e) della O.M. n°112/2022 parte ricorrente avesse fornito quanto dal Ministero richiesto (estremi del decreto di riconoscimento) e che, nell'ambito dell'attività di controllo ex art.8 co.5 e co.6 della O.M. n°122 /2022, l'USR potesse, esclusivamente valutare i titoli di servizio e non il titolo abilitante la cui competenza è rimessa alla sede centrale Ministero dell'Istruzione e del Merito (dipartimento sistemi educativi) – v. **allegato 9**;

11. In data 22.12.2022 la scuola in indirizzo adottava decreto nr. 26202 nel quale proponeva decreto di rettifica del punteggio delle G.P.S. di II fascia per altre classi di concorso (A008, A009 e A0016) e contestuale proposta di esclusione dalla I fascia G.P.S. per la classe di concorso A017 (oltre che per la A001) senza collocazione in seconda fascia per gli anni scolastici 2022/23 – 2023/24, per cui *“Il servizio prestato dal 01/09/2022 al 23/12/2022 è considerato di fatto e non di diritto con la conseguenza che per lo stesso non è attribuito alcun punteggio, ne è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera”* – v. **allegato 10**;



12. In data 23.12.2022, giusto decreto prot. nr. 18195, il Ministero USR Emilia Romagna At di Bologna atteso che *“il docente non possiede, ai sensi dell’art. 3 dell’O.M. 112/2022 un valido titolo di accesso alla I fascia GPS per le predette classi di concorso;*

DISPONE

*L’esclusione del docente Campolo Alfredo dalla PRIMA FASCIA delle GPS per le classi di concorso A001 e A017”, - v. **allegato 11** – recependo, in buona sostanza la proposta del DS del 22.12.2022 e facendo leva, in parte qua, sulla nota dell’USR medesimo del 4.07.2022 prot. nr. 8727 con la quale però l’USR ha semplicemente individuato le scuole presso le quali sostenere il tirocinio, si v. **allegato 12**.*

E non quindi, come parrebbe di intendere dalla lettura della nota del 23.12.2022, che il ricorrente seppur convocato non ha sostenuto o comunque non ha superato il predetto tirocinio (come detto il ricorrente lo sta sostenendo con profitto nel corrente a.s. in due scuole, v. cit. all. 4);

13. Da ultimo veniva disposta la risoluzione unilaterale del contratto a tempo determinato in essere per l’a.s. 2022-23 fino al 31.08.2023, *“con il conseguente annullamento e caducazione di ogni effetto giuridico del citato contratto di lavoro ai sensi per gli effetti dell’art. 2126 c.c.*

*Il servizio prestato dal 01/09/2022 al 23/12/2022 dal Docente Campolo Alfredo produce effetti soltanto ai fini economici e non anche giuridici, in quanto da ritenersi prestato di fatto e non di diritto e, come tale, non dà diritto ad alcun punteggio in graduatoria per il servizio ai sensi dell’art. 8 comma 10 dell’O.M. 122/2022”. – v. **allegato 13**;*

14. **Il ricorrente pertanto oggi è senza occupazione né stipendio**, in una situazione di incertezza in cui versano i supplenti per i quali una chiamata in servizio per il corrente anno scolastico è già solo eventuale e soggetta ad una serie di variabili indipendenti (quali ad es. pensionamenti, trasferimenti, assegnazioni provvisore, distacchi ecc) che rendono del tutto vacua l’aspettativa, non consentendo all’aspirante supplente di poter fare affidamento e ritenere con grado minimo di certezza di poter ricevere l’incarico di supplenza annuale: anche perché di fatto, alla luce dell’illegittima formulazione di cui all’OM 112/2022, l’odierno ricorrente è escluso dalla possibilità di essere chiamato.

13. Si ritiene pertanto che vadano dichiarati inefficaci e/o disapplicati e ritenuti in ogni caso illegittimi sia il provvedimento di rettifica e variazione di punteggio del 3.12.2022 (che ha di fatto posto nel nulla titolo abilitante conseguito all’estero ed oggi riconosciuto, seppur condizionato al sostenimento delle c.d. misure compensative che il ricorrente sta sostenendo) sia il provvedimento di esclusione dalla I fascia delle GPS per il biennio 2022-2024, nonché quello di risoluzione (che ha anch’esso malamente interpretato ed applicato le disposizioni dell’OM 112, parimenti illegittime in parte qua, per cui il ricorrente *non possiede “un valido titolo di accesso alla I fascia GPS”*), con



conseguente rideterminazione del punteggio ed accertamento del diritto della parte ricorrente all'ottenimento a) degli incarichi di supplenza fino al termine dell'anno scolastico e per il biennio 2023-24 ovvero b) dell'incarico annuale conferito in data 1.09.2022 ed illegittimamente revocato e risolto presso la scuola in epigrafe, e con effetti giuridici ed economici dal 1 settembre 2022.

DIRITTO

1. Sulla richiesta incidentale di sospensione inaudita altera parte, il *fumus ed il periculum*.

Illegittimità ed inefficacia dei provvedimenti di esclusione e di risoluzione del contratto.

Richiesta di disapplicazione incidentale ex art.5, all.e), L.2248/1865 dell'ultimo periodo dell'art.7 (co.4, lett.e) dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione nr. 112 del 6/5/2022.

A ben vedere, l'unica contraddittoria, illogica e del tutto carente motivazione della revoca e della risoluzione è la mera applicazione del disposto di cui all'art. 7 co 4 lett. e OM 112/2022.

Sotto tale aspetto balza immediatamente agli occhi di un attento lettore, la discriminazione e disparità di trattamento rispetto alle disposizioni di cui all'OM 60 del 2020 che regolava, espressamente IN SENSO POSITIVO, la disciplina nel caso in cui il titolo abilitante, conseguito all'estero entro la data ivi indicata, non fosse stato ancora riconosciuto (e senza contare che, come già rappresentato da parte ricorrente, l'USR non possiede la competenza per effettuare una valutazione che è di pertinenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito sede centrale dipartimento sistemi educativi).

Stabilendo, e confermando, il principio di trazione comunitaria di accesso parziale alle professioni, per cui, garantito l'inserimento con riserva nelle GPS, veniva riconosciuto il diritto di poter accedere non solo alle supplenze annuali ma, ex art. 59 comma 4 DL 73 del 2021 convertito con modificazioni, dalla L. 106 del 23 luglio 2021, ad immissione in ruolo straordinaria.

Su fattispecie analoga si è già espresso il Tribunale di Crotone con ordinanza del 10.11.2022 per cui *“questo Giudice ritiene che nella fattispecie in esame ricorra il fumus boni iuris per le seguenti ragioni. È infatti incontestato che la parte ricorrente sia stata inserita dal Ministero dell'Istruzione, con riserva di riconoscimento del titolo, nella prima fascia della graduatoria “ADSS-SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO” per il biennio scolastico 2022-2023 e 2023-2024. Parimenti incontestato è che, nonostante tale indiscusso diritto soggettivo all'inserimento con riserva, l'ottenimento degli incarichi di supplenza sia comunque precluso alla parte ricorrente per effetto dell'applicazione dell'ultimo periodo dell'art.7 (co.4, lett.e) dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione del 6/5/2022, qui di seguito riportato: “L'inserimento con riserva non dà titolo*



all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”.

Orbene, questo Giudice ritiene che tale periodo dell'ordinanza ministeriale sia illegittimo per eccesso di potere (e, in particolare, per violazione del principio di ragionevolezza e di logicità-congruità dell'azione amministrativa), in quanto impedisce al beneficiario dell'inserimento con riserva (garantito dal precedente periodo dell'art.7, co.4, lett.e, dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione del 6/5/2022) di ottenere proprio quella tutela anticipatoria cui l'inserimento con riserva è preordinato (cioè, l'attribuzione degli incarichi di supplenza), così sostanzialmente pregiudicando il diritto soggettivo all'inserimento con riserva (e precludendo al suo titolare di conseguire la concreta utilità sottesa a tale diritto soggettivo). Dunque, anche in omaggio al principio della pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art.24 Cost., deve procedersi alla disapplicazione incidentale ex art.5, all.e), l.2248/1865 dell'ultimo periodo dell'art.7 (co.4, lett.e) dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione del 6/5/2022 (poiché illegittimo per le ragioni di cui si è detto sopra) e dei relativi provvedimenti attuativi, con conseguente accertamento del diritto della parte ricorrente all'ottenimento degli incarichi di supplenza (che costituisce u corollario del diritto all'inserimento con riserva) e condanna del Ministero dell'Istruzione all'adozione dei provvedimenti consequenziali.

Come statuito da Tar Lazio, n.4021/2022 reg. prov. cau. (pronuncia cautelare allegata al ricorso e qui richiamata a mente dell'art.118 disp. att. c.p.c.), “la ratio insita nell'istituto dell'ammissione ad una graduatoria con riserva va individuata nell'esigenza di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso e dunque deve esplicitare di regola effetti in tutte le fasi procedurali comprese quelle finalizzate all'immissione in ruolo”.

Quanto infine alla generica lagnanza del Ministero dell'Istruzione in ordine alla presunta non ufficialità del titolo conseguito dalla parte ricorrente in Spagna che lo renderebbe non suscettibile di riconoscimento, dagli atti di causa non emerge che allo stato la domanda di riconoscimento di tale titolo sia stata rigettata (invero, il Ministero dell'Istruzione nulla ha prodotto al riguardo), con la conseguenza che l'inserimento con riserva della parte ricorrente deve necessariamente (almeno in attesa della conclusione della procedura di riconoscimento) spiegare i propri effetti (anche quelli pratici di consentire al beneficiario dell'inserimento con riserva l'attribuzione degli incarichi di supplenza).

Per quanto esposto, ricorre nel caso di specie l'elemento del fumus boni iuris, sussistendo inoltre il periculum in mora (cioè il pericolo - concreto ed attuale - per la parte ricorrente di subire, nelle



more del giudizio di merito, un pregiudizio non totalmente rimediabile), considerato che le tempistiche per il riconoscimento dei titoli esteri (denunciate dallo stesso Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nel parere del 22/4/2022) potrebbero impedire alla parte ricorrente (in attesa della decisione sul merito) di ottenere gli anelati incarichi di supplenza per l'intero anno scolastico o, comunque, per buona parte di esso.

Ne discende l'accoglimento del ricorso cautelare. ” – si **v. all. 14.**

Quanto fin qui detto trova conferma, come detto, nella circostanza che il ricorrente tutt'oggi sta svolgendo il tirocinio ed ha ottenuto, come detto, decreto di riconoscimento seppur condizionato al superamento del tirocinio di 300 ore, che sta svolgendo nel corrente a.s. – v. cit. all. 4.

2. La richiesta di disapplicazione anche *incidenter tantum*, dell'OM 112 del 2022 artt. 7 co 4 lett. e) seguenti, così come richiamata nelle note gravate.

Violazione ed omessa applicazione del principio dell'accesso parziale di cui agli artt. 1 bis e 5 septies e 3 co.2 del d.lgs. 6 novembre 2007, n. 206 attuazione dell'art.4 septies della dir. europea n.2005/36/ce e n.55/2013 in materia di professioni regolamentate, nella parte in cui il ministero impedisce totalmente alla ricorrente abilitata il conferimento delle supplenze e l'esercizio della professione docente in Italia.

Si chiede altresì la disapplicazione e/o annullamento, anche in via incidentale, dell'OM 112 del 2022 così come richiamata e postulata nei decreti gravati oltre a quanto detto fin ora: è di tutta evidenza – legandosi tale motivo di diritto alla sotto formulata istanza cautelare – che lo stesso USR a chiare lettere preclude la possibilità ai sensi della citata OM 112 che parte ricorrente non potrà essere destinataria di contratto alcuno.

In sostanza, il Ministero dell'Istruzione, con tale illegittima disposizione nega il diritto di accesso alla professione docente e al lavoro degli abilitati all'estero, in attesa del decreto di riconoscimento del titolo: tutto ciò in palese contrasto con le disposizioni della Direttiva Europea n° 36/2005, che sancisce come il diritto di accesso costituisca corollario del diritto alla libertà di circolazione delle professioni secondo l'art. 45 del trattato fondativo dell'Unione Europea.

A ben vedere, tali principi sono stati confermati più volte dalle pronunce della Corte di Giustizia Europea, a far data dalla nota sentenza “*Morgenbesser*” del 13 novembre 2003 C-313/2001 (cfr. anche sentenza CGE 15 ottobre 1987 causa n 222/86 Heylens e a; 7 maggio 1991 C-340/89 Vlassopoulou; 7 maggio 1992 C -104/91 Aguirre Borrell.).

Tali pronunce stabiliscono che uno stato membro, a cui si rivolge un cittadino di altro paese che intende svolgere una professione regolamentata, “deve disporre una valutazione del titolo “in



bonam partem”, cioè finalizzata in via di principio alla “salvezza degli effetti della qualifica conseguita in un altro paese”, anche quando essa non soddisfi pienamente, ma solo parzialmente, i requisiti fissati in quella legislazione: ciò al fine di garantire il diritto alla libertà di circolazione previsto dall’art.45 del trattato fondativo dell’Unione Europea!

Orbene è di tutta evidenza che il Ministero dell’Istruzione con l’art. 7 co. 4 lett. e) della OM n° 112/2022, che inibisce totalmente il diritto al conferimento dei contratti a tempo determinato a favore degli abilitati all’estero, non solo viola tutti i principi unionali fissati dalla Corte di Giustizia europea, ma pone in essere una grave discriminazione, tra coloro che hanno conseguito l’abilitazione in Italia e all’estero, atteso che non si comprende per quali ragioni la riserva “di accertamento del titolo” di cui fruiscono, ne debba limitare il diritto al lavoro e all’accesso nel Sistema di istruzione italiano!

Ciò detto, appare di tutta evidenza come la suindicata disposizione violi il diritto di accesso parziale e all’insegnamento previsto dalla direttiva europea n° 36/2005.

Ricordiamo a noi stessi che nel nostro ordinamento il principio dell’accesso parziale è disciplinato dal combinato disposto dell’art. 1 bis del D.lgs.n.206/2007 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE richiamata dal D.D.G n.73/2019 secondo cui *“Il presente decreto disciplina, altresì, il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell’Unione europea e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, ai fini dell’accesso parziale ad una professione regolamentata sul territorio nazionale, nonché i criteri relativi al riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro”*, e dal successivo art. 5 septies co. 1 del D.lgs.n.206/2007. A tal proposito ed in riferimento alle vicende che riguardano la parte ricorrente, non si può non sottolineare la violazione e omessa applicazione di tale principio da parte del MI che illegittimamente, esclude il ricorrente dal conferimento di supplenze per tutto il biennio 2022/2024, dopo avere disposto la revoca e poi la risoluzione del contratto sottoscritto il 1.09.2022!

Il ricorrente si è visto del tutto immotivatamente completamente azzerare il proprio punteggio senza che sia stato valutato il titolo abilitante conseguito e...riconosciuto (seppur con la previsione di misure compensative).

Tutto ciò cagiona un danno grave ed irreparabile al ricorrente al quale viene impedito sia il conferimento di contratti a tempo determinato e fino al termine delle attività didattiche (art. 12 OM n°112/2022), che ogni potenziale accesso al mondo del lavoro essendo inibite anche quelle brevi o temporanee previste dall’art 13!

QUANTO AL PERICULUM IN MORA.



Considerata la manifesta fondatezza del ricorso per le ragioni tutte espresse nei precedenti motivi di diritto, la domanda proposta dal ricorrente merita accoglimento in questa sede in ragione della sussistenza del *periculum* di un pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe allo stesso dall'attesa della definizione del giudizio ordinario, senza posto di lavoro e senza emolumenti relativi.

1) IL PREGIUDIZIO DERIVANTE DALLA IMPOSSIBILITA' DI POTER CONSEGUIRE SUPPLENZE ANCHE C.D. BREVI PER IL BIENNIO 2022-2024.

Appare indispensabile provvedere alla sospensione dell'esecuzione degli effetti dei provvedimenti di rettifica/ esclusione e risoluzione revoca del 22-23.12.2022 che precludono la possibilità di conseguire incarichi per il biennio 2022-24, e nonostante la sottoscrizione di contratto annuale presso l'Istituto in epigrafe.

SULLA RICHIESTA DI EMISSIONE DI DECRETO *INAUDITA ALTERA PARTE*.

Sussistono certamente i presupposti per l'adozione di un provvedimento *inaudita altera parte* poiché la tutela delle situazioni sostanziali rappresentate nella descrizione del *periculum* non può essere postergata neppure all'udienza di trattazione.

Si chiede pertanto che l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito Voglia emettere decreto *inaudita altera parte* di sospensione dei provvedimenti impugnati, se del caso disapplicando l'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 art. 7 comma 4 lett. e), adottando ogni consequenziale opportuno provvedimento nei confronti del ricorrente.

Tali principi in tema di riconoscimento dell'accesso parziale, risultano confermati dalla Corte di Giustizia Europea a far data dalla nota sentenza “ *Morgenbesser*” del 13 novembre 2003 C-313/2001 secondo cui “ *uno Stato pur conservando una legittima discrezionalità nella valutazione dei titoli acquisiti all'estero, deve disporre un giudizio di rispondenza/ valutazione anche parziale dell'equivalenza di tali titoli al fine di verificare quei requisiti minimi che consentirebbero al cittadino europeo di essere sottoposto ad una regolarizzazione della sua posizione*⁴ : **in sostanza la Corte Europea, ha stabilito il principio secondo cui uno stato membro , deve disporre una valutazione del titolo “*in bonam partem*”, cioè finalizzata in via di principio a “salvare gli effetti della qualifica conseguita in un altro paese” , anche quando essa non soddisfi pienamente (è il caso del titolo conseguito in Romania dai ricorrente, anche se tale riconoscimento fosse provvisorio), ma solo parzialmente, i requisiti fissati peraltro da**



disposizioni ministeriali del tutto illegittime come già argomentato : ciò al fine di garantire il diritto alla libertà di circolazione previsto dall'art.45 del trattato fondativo dell'Unione Europea!

Ma a ben vedere l'odierna parte ricorrente ha ottenuto un decreto di riconoscimento, seppur condizionato, ed è a metà del percorso delle 300 ore previste, per cui i principi ora richiamati sembrerebbero pacificamente traslabili in parte qua ai fini sia dell'accoglimento del merito del ricorso che in sede cautelare: il ricorrente ha il diritto, si ritiene, che il proprio percorso sia non solo considerato valido, come confermato dal decreto di riconoscimento, ma anche correttamente valutato dal Ministero.

PQM

Il sig. **Alfredo Campolo** come sopra rappresentato domiciliato e difeso

RICORRE

all' **ON.LE Tribunale di Bologna sezione Lavoro affinché previa adozione dei provvedimenti di rito nonché di fissazione dell'udienza voglia accogliere le seguenti**

CONCLUSIONI

“Piaccia all'intestato Tribunale, *contrariis reiectis*

SOSPENDERE IN VIA CAUTELARE E D'URGENZA mediante adozione di decreto

inaudita altera parte

ai sensi del combinato art. 669bis e 700 cpc, ritenuti sussistenti il fumus

boni iuris ed il periculum in mora e in accoglimento del presente ricorso, l'efficacia degli atti impugnati:

- Il decreto di risoluzione unilaterale del contratto sottoscritto con la scuola in epigrafe per l'a.s. 2022-2023 (fino al 31.08.2023);
- Il decreto di esclusione dalla I fascia GPS cdc A001 e A017 prot. nr. 18195 del 23.12.2022;
- Il provvedimento di verifica del punteggio dell'IIS Alberghetti, prot.n. 26202 del 22.12.2022 che propone l'esclusione del docente Campolo Alfredo dalla I fascia GPS per le c.c. A001 e A017;
- L'art. 7 comma 4 lett. e) dell'OM 112/2022 nella parte in cui preclude all'odierno ricorrente di poter ricevere incarichi per supplenze annuali e/o c.d. brevi.

MEDIANTE QUALSIASI PROVVEDIMENTO CAUTELARE RITENUTO OPPORTUNO, con ogni conseguente statuizione e consentire al ricorrente il conferimento di supplenze per il corrente ed il successivo anno scolastico per la classe di concorso A-017 DISEGNO E STORIA DELL'ARTE.



NEL MERITO

ACCERTARE E PER L'EFFETTO DICHIARARE ILLEGITTIMI E/O INEFFICACI e in ogni caso disapplicare gli atti tutti gravati ed in particolare:

- Il decreto di risoluzione unilaterale del contratto sottoscritto con la scuola in epigrafe per l'a.s. 2022-2023 (fio al 31.08.2023);
- Il decreto di esclusione dalla I fascia GPS cdc A001 e A017 prot. nr. 18195 del 23.12.202;
- Il provvedimento di verifica del punteggio dell' IIS Alberghetti, prot.n. 26202 del 22.12.2022 che propone l'esclusione del docente Campolo Alfredo dalla I fascia GPS per le c.c. A001 e A017;
- L'art. 7 comma 4 lett. e) dell'OM 112/2022 nella parte in cui preclude all'odierno ricorrente di poter ricevere incarichi per supplenze annuali e/o c.d. brevi.

Con conseguente rideterminazione del punteggio di 80,5 e corretta valutazione del titolo di accesso conseguito all'estero e riconosciuto giusto decreto Ministero 880 dell'11.04.2022.

Accertando: a) l'illegittimità e conseguentemente disapplicando i provvedimenti adottati dal Ministero e riguardanti anche la classe di concorso A01, oltre che la A017, nella parte in cui ha rideterminato, azzerandolo completamente, la valutazione del titolo di accesso abilitante conseguito in Romania dal ricorrente; b) il diritto del ricorrente a vedersi attribuire il corretto e legittimo punteggio per la valutazione del titolo abilitante di accesso conseguito in Romania.

Ed accertamento del diritto della parte ricorrente all'ottenimento a) degli incarichi di supplenza fino al termine dell'anno scolastico perlomeno per tutto il biennio 2022/23-2023/24 ovvero b) dell'incarico annuale conferito in data 1.09.2022 presso la scuola Alberghetti in epigrafe ed illegittimamente revocato e risolto presso la scuola in epigrafe, e con effetti giuridici ed economici dal 1 settembre 2022.

- ISTANZA PER L'AUTORIZZARE DELLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI MA AI SENSI DELL'ART. 151 CPC (DEROGANDO DALLE FORMALITÀ PREVISTE DALL'ART. 150 CPC)

Ove ritenuto opportuno, e, in via principale previa adozione di decreto inaudita altera parte, ed anche in considerazione del rilevante numero dei docenti non direttamente interessati al ricorso de quo, tanto più ove si ritenessero controinteressati tutti i docenti indicati negli atti amministrativi meglio indicati in narrativa, essendo un numero rilevante, autorizzare la notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 cpc (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc) nel modo



meno oneroso e più tempestivo, ovvero mediante la pubblicazione del ricorso nel sito internet del MI e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna.

Con vittoria di spese ed onorari di lite e rimborso delle spese processuali (contributo unificato).

Si dichiara che il valore del giudizio è pari ad € 23.671,40 (Euro ventitremilaseicentosestantuno/40) e che trattandosi di controversia in materia di pubblico impiego, il contributo unificato è dovuto per la metà di 118,50.

ALLEGATI:

1) Istanza di riconoscimento così come integrata con allegati i seguenti documenti:

- **adverinta nr. 89360 del 25-09.2018 con allegati nivel I e II, 4729 del 25 luglio 2018 e n. 4465 del 20 luglio 2018, debitamente tradotti;**
 - **atestat CNRED n. 89360 rilasciata in data 25/09/2018 dal Ministero dell'Educatione Nazionale della Romania, di riconoscimento del titolo di accesso al percorso presso l'Università rumena;**
 - **certificazione titoli abilitanti conseguiti in Romania debitamente tradotti e comprensivi dei programmi di studi dei percorsi sostenuti;**
- 2) istanza inserimento GPS Om 60 del 2020;**
 - 3) decreto riconoscimento abilitazione 880 del 2022;**
 - 4) certificazione tirocinio a.s. 2022-23;**
 - 5) istanza aggiornamento GPS ex OM 112/2022;**
 - 6) Decreto e graduatoria 30.08.2022 – prot. nr. 11516/2022 – dall'USR Emilia Romagna posizione 15 punteggio 80,5;**
 - 7) contratto scuola a.s. 2022-2023;**
 - 8) avvio procedimento revoca/ esclusione GPS del 3.12.2022;**
 - 9) riscontro 6.12.2022;**
 - 10) decreto proposta rettifica ed esclusione del 22.12.2022 prot. nr. 26202;**
 - 11) decreto di esclusione prot. nr. 18195 del 23.12.2022;**
 - 12) nota dell'USR medesimo del 4.07.2022 prot. nr. 8727 individuazione scuole per TF;**
 - 13) risoluzione unilaterale DS scuola;**
 - 14) ordinanza Tribunale di Crotone sez. Lavoro del 10.11.2022; sentenza Tribunale di Cosenza del 2.11.2022; sentenza Tribunale Reggio Calabria del 22.09.2022.**

Roma-Bologna 26 gennaio 2023

Avv. Maurizio Danza
Avv. Pietro Valentini

